

Dubbi tra gli interessati su quali procedure debbano essere seguite; un nuovo contenzioso alle porte

Inidonei, regna la confusione

Brunetta licenzia un regolamento che contraddice la legge

di Nicola Mondelli

Il 21 ottobre è entrato in vigore il dpr 27 luglio 2011, n. 171 contenente il regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Il provvedimento, messo a punto dal ministro della funzione pubblica, Renato Brunetta, riguarda i lavoratori dello stato, compresi i dirigenti scolastici, il personale Ata, ovvero ausiliario, tecnico e amministrativo, e in parte il personale docente, in caso di permanente inidoneità psicofisica.



La procedura, gli effetti e il trattamento giuridico ed economico relativi all'accertamento della permanente inidoneità psicofisica dei dipendenti, che il regolamento detta, risulta però in netta contraddizione con quanto previsto dalla legge n. 111, che ha prescritto per la scuola, per esempio, la mobilità dei docenti verso il personale Ata e anche in altre regioni. Ipotesi di cui nel regolamento non c'è traccia. La contraddizione con cui la scuola deve fare i conti è facile prevedere che scatenerà un notevole contenzioso da parte dei lavoratori, chiamati a fare scelte decisive per il loro futuro privato e lavorativo senza avere nessuna certezza sulle norme che si applicano.

Gli esclusi

Il regolamento non trova applicazione nei confronti dei magistrati, del personale militare e delle forze di polizia e della carriera diplomatica e prefettizia e, limitatamente alle disposizioni in materia di trattamento giuridico ed economico, neppure nei confronti del personale docente del comparto scuola e delle istituzioni di alta cultura.

Disposizioni comuni

Sono comuni a tutti i pubblici dipendenti le seguenti disposizioni contenute nel regolamento concernenti la natura della inidoneità psicofisica, i presupposti e la iniziativa per l'avvio della procedura di verifica dell'inidoneità al servizio, gli organi di accertamento medico, le misure cautelari, e il trattamento giuridico ed economico (escluso il personale docente) e le modalità di risoluzione del rapporto di lavoro. La inidoneità psicofisica può essere permanente assoluta o relativa. 1) è assoluta quando il dipendente si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. 2) è relativa quando il dipendente si trovi nell'impossibilità permanente allo svolgimento di alcune o di tutte le mansioni dell'area, categoria o qualifica di appartenenza.

I soggetti

I soggetti che possono dare inizio alla procedura per l'accertamento dell'inidoneità psicofisica permanente sono: a) l'amministrazione di appartenenza del dipendente, in qualsiasi momento successivo al superamento del periodo di prova del dipendente e nei casi definiti dall'art. 3 del regolamento; b) il dipendente stesso in qualsiasi momento successivo al superamento del periodo di prova.

la sospensione cautelare

Prima di dare inizio alla procedura l'amministrazione può disporre, nelle ipotesi indicate nell'art. 6 del regolamento, la sospensione cautelare dal servizio del dipendente

Gli accertamenti

L'accertamento dell'inidoneità psicofisica è effettuata dagli organi medici competenti in base alla normativa vigente artt. 6, 9 e 15 del dpr 461/2001)

La procedura

Nel caso di accertata inidoneità permanente assoluta (precedente punto 1), l'amministrazione previa comunicazione all'interessato entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, risolve il rapporto di lavoro e corrisponde, se dovuta l'indennità sostitutiva del preavviso. In tale caso continua ad essere in vigore la disciplina vigente in materia di trattamenti pensionistici per inabilità.

I trattamenti

Le disposizioni relative al trattamento giuridico ed economico degli inidonei contenute nell'art. 7 del regolamento sono comuni a tutti i pubblici dipendenti fatta eccezione per il personale docente del comparto scuola e delle istituzioni di alta cultura. Il comma 9 dell'art. 7 dispone infatti che nei confronti del predetto personale docente resta in vigore la normativa di cui all'art. 3, comma 127, della legge n. 244/2007. Un rinvio questo che non tiene conto di quanto dispongono i commi 12, 13, 14 e 15 dell'art. 19 del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011 convertito in legge 16 luglio 2011, n. 111.

I riferimenti dubbi

Con riferimento, appunto, al trattamento giuridico ed economico degli inidonei, tali commi contengono norme che contrastano sia con il predetto comma 127 che con le disposizioni contenute nel regolamento. Una contraddizione che necessita di chiarimenti urgenti se si vuole prevenire l'inizio di un contenzioso dall'esito imprevedibile. Un chiarimenti che è auspicato in particolare dagli oltre 4.000 docenti che per effetto delle disposizioni contenute nel citato art. 19 dovrebbero essere inquadrati nel ruolo del personale Ata con o senza mobilità intercompartimentale.

Nel caso di inidoneità assoluta o relativa, l'amministrazione deve prioritariamente adottare ogni tentativo di recupero al servizio nelle strutture organizzative di settore, anche in mansioni equivalenti o di altro profilo professionale riferito alla posizione di inquadramento, valutando l'adeguatezza dell'assegnazione in riferimento all'esito dell'accertamento medico e ai titoli posseduti ed assicurando eventualmente un percorso di riqualificazione.

Se il dipendente viene adibito a mansioni inferiori, il medesimo ha diritto alla conservazione del trattamento economico fisso e continuativo corrispondente all'area e alla fascia economica di provenienza mediante la corresponsione di un assegno ad personam riassorbibile con ogni successivo miglioramento economico.

Disposizioni particolari sono previste, sempre dall'art. 7 del regolamento, nel caso in cui l'inidoneità psicofisica riguardi il personale con incarico dirigenziale (es. nuovo incarico compatibile con l'esito dell'accertamento medico o collocamento a disposizione senza incarico o restituzione al profilo professionale di inquadramento).

Resta l'inabilità

Il regolamento precisa, infine, che restano ferme la disciplina vigente in materia di trattamenti pensionistici per inabilità; in materia di infortuni sul lavoro e di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro; quella di maggior favore per le situazioni in cui sia accertato lo stato di tossicodipendenza e di alcolismo cronico, nonché di gravi patologie in stato terminale del dipendente.